

# L'artigianato bergamasco

**CAMPAGNA  
ADESIONI  
ANNO 2016**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 1 - Gennaio 2016 - anno LXVII

**Unione Artigiani  
di Bergamo e Provincia:  
la luce che ti guida tra le  
molteplici difficoltà**

Con il mese di Gennaio inizia la campagna adesioni per l'anno 2016.  
Una nuova rappresentanza per contare di più e servizi innovativi rivolti allo sviluppo dell'attività imprenditoriale con particolare attenzione al credito tramite il consorzio Artigianfidi. Tante piccole e grandi attenzioni per aiutare il mondo artigiano a destreggiarsi nella complicata realtà economica fatta di burocrazia, scadenze e continui aggiornamenti in materia fiscale e di lavoro.



Campagna adesioni 2016

**VITA  
ASSOCIATIVA**



Legge di stabilità 2016

**LAVORO**



Agevolazione Inail

**LAVORO**

**FISCALE**



Legge di stabilità 2016

**LAVORO**



Abolizione registro infortuni

**RUBRICA**



Le Locazioni



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 1 - Gennaio 2016 - ANNO LXVII  
Chiuso in redazione il 22/01/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI  
CONFINDUSTRIA BERGAMO**



## Campagna adesioni 2016

**A**nche per l'anno 2016, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la sede centrale di Bergamo in Piazza Matteotti o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valide per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

### Da sempre in Piazza Matteotti, nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

#### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

#### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

#### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

#### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

#### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

#### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

#### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

#### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

#### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

#### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

#### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**BERGAMO - Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it**

**DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici**

# FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti  
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA  
CHIEDI DI  
ARTIGIANFIDI**

**OPPURE TELEFONA**

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**ARTIGIANFIDI**  
B e r g a m o

**Sede di BERGAMO**  
**Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880**

**[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**



## Legge di stabilità 2016

Vediamo in sintesi alcune delle principali novità tributarie contenute nella legge di Stabilità 2016 che è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70) ed è formata da un solo articolo, con 999 commi.

**Tasi e Imu** - Abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli (A/1, A/8 o A/9). La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa, mentre sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%.

Si prevede inoltre:

- \* una riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;
- \* nuovi criteri per l'esenzione Imu dei terreni agricoli;
- \* una riduzione della tassazione Tasi per i "beni merce";
- \* la possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015;
- \* in particolare, per le unità immobiliari concesse in comodato, l'Imu si applica al 50% se:
  - il comodato è stato concesso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
  - il contratto è stato registrato;
  - il comodante possiede un solo immobile in Italia;
  - il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il soggetto passivo attesta il possesso dei citati requisiti nella dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

Eliminata l'Imu sui terreni agricoli e sui **macchinari d'impresa cosiddetti "imbullonati"**, cioè i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo fissati al suolo all'interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione. Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno escludere questo tipo di macchinari dal calcolo della rendita catastale e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'Imu.

**Clausole di salvaguardia** - Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016. L'aumento delle accise è previsto solo in caso di gettito dalla proroga della voluntary inferiore alle attese.

**Ires** - Dal 2017, l'aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (conseguente adeguamento della fiscalità latente iscritta in bilancio). Dal 2017, scenderà all'1,20% l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires. Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un'addizionale di 3,5 punti percentuali. Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi.

**Irap** - Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre, viene cancellata l'Irap in capo ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. Sono comprese nell'agevolazione anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale e le cooperative (e loro consorzi) agricole e della piccola pesca.

Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70%.

Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi "minori".

Esclusi dall'IRAP i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo.

**Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d'impresa, artisti e professionisti** - Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicem-

bre 2016. Sono maggiorati del 40% anche i limiti previsti dall'art. 164 del TUIR per la deducibilità dei costi auto.

Sono esclusi dal "super-ammortamento":

- \* i beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%;
- \* fabbricati e costruzioni;
- \* beni di cui all'allegato n. 3 alla Legge di Stabilità.

**Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno** - Credito d'imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali:

- \* 20% per le piccole imprese;
- \* 15% per cento per le medie imprese;
- \* 10% per cento per le grandi imprese.

**Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di "dimensioni ridotte"** - Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari. Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l'aliquota del 5%. La contribuzione previdenziale è ridotta del 35%.

**Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci** - Regime speciale per le Snc, Sas, Srl Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. La norma si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Imposta sostitutiva dell'8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d'imposta precedenti.

**Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale** - L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione degli stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

**Note di credito Iva** - Completamente riscritto l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, **assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016**, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

- \* della sentenza dichiarativa di fallimento;
- \* del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- \* del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- \* dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

**Estensione del meccanismo del reverse charge** - Il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà però necessaria l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

**Termini per l'accertamento delle imposte** - Un anno in più per quelli ordinari (il nuovo termine è quindi "entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di voluntary

disclosure. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l'obbligo di denuncia per reato tributario.

**Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario** - Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari** - Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza.

**Patent box** - Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti.

**Iva sull'editoria digitale** - Vengono equiparate agli e-book, già soggetti ad aliquota del 4%, tutte le altre tipologie di pubblicazioni in formato digitale (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici).

**Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative** - Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%.

**Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori** - Dal 2016 si applica un'unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali.

**Rivalutazione quote e terreni** - Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze. Unica imposta sostitutiva dell'8%.

**Rivalutazione dei beni di impresa** - Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione.

Il maggior valore può ottenere riconoscimento fiscale, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è stata effettuata.

**Circolazione del contante** - Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer), la soglia è fissata a 1.000 euro.

Le aziende della P.A. devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici. Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.

**Disciplina fiscale del settore agricolo** - Innalzata al 15% l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli. Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco. Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi e a coniuge e parenti in linea retta.

**Fiscalità internazionale** - Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list e la disciplina delle Cfc.

**Non residenti Schumacker** - Estensione della disciplina c.d. "Schumacker" (contribuenti residenti all'estero che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo) a tutti i contribuenti (anche quelli extracomunitari).

**Borse di studio** - Esenzione per quelle del programma "Erasmus plus" e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano.

**Agevolazione "prima casa"** - Spetta anche se ancora si possiede la "vecchia" abitazione, purché la si venda entro un anno.

**Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B** - È prevista in misura pari al 50% dell'Iva pagata all'impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti.

**Edilizia convenzionata** - Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali.

**Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio** - Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile.

**Detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica** - Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65%. Possibilità per chi rientra nella "no tax area" di cedere, ai fornitori, il credito per lavori condominiali. La detrazione spetta anche agli IACP per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. La detrazione spetta anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda.

**Bonus arredi** - Confermata per il 2016 la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

**Bonus mobili per giovani coppie che comprano l'abitazione principale** - Per il 2016, detrazione Irpef del 50% su un importo massimo di 16.000 euro.

**Acquisizione dell'abitazione principale tramite leasing** - Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale e imposta di registro ridotta.

**Credito d'imposta per l'installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme** - Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza).

**Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan "euro 2" o inferiori** - Sconto di 8.000 euro sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno "euro 5".

**Art bonus** - A regime il credito d'imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

**Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi** - Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

**Dichiarazione precompilata** - Ampliati i casi in cui l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni. Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, ininfluente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni. Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. Per il 2016, niente sptometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

**Detrazione Irpef per spese funebri** - Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela.

**Detrazione per spese universitarie** - Ogni anno un Decreto Ministeriale stabilirà l'importo massimo agevolabile per le università private.

**Incentivo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo** - Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati.

**Canone Rai** - Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta.

**Premi di produttività** - A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del "privato".

**No tax area per i pensionati** - È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti.

**Due per mille dell'Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco** - Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.

Legge di stabilità  
2016



## Importanti novità in materia di lavoro *Legge di stabilità 2016*

**A** seguito della definitiva approvazione della Legge di stabilità 2016 con la presente si ritiene opportuno elencare le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro:

### 1) AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

- l'agevolazione, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sarà pari al 40% della contribuzione INPS con un massimo di euro 3.250 annui, non riguarderà i premi INAIL ed avrà la durata massima di 24 mesi;

- le assunzioni a tempo indeterminato devono essere effettuate da datori di lavoro privati a decorrere dall' 01.01.2016;

- sono escluse dall' agevolazione le assunzioni di apprendisti e di lavoratori domestici;

- restano escluse dall' esonero contributivo le assunzioni di lavoratori a) che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro b) che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei mesi da ottobre a dicembre 2015 con il medesimo datore, ivi comprese (e pertanto anch'esse escluse) anche società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto c) nei confronti dei quali sia già stata usufruita l' agevolazione in esame oppure quella prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (sggravio triennale nei limiti di euro 8.060 annui).

Entro il 31 marzo 2016 dovrà essere emanato apposito DPCM diretto incrementare la suddetta decontribuzione relativamente alle assunzioni effettuate nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).



### 2) WELFARE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA:

salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10% i premi di risultato la cui corresponsione sia erogata in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali e sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Quanto sopra, previa emanazione di apposito Decreto Interministeriale e comunque entro il limite d' importo complessivo annuo di euro 2.000,00 lordi e nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, ad euro 50.000,00.

Inoltre, viene ampliata l' esenzione contributiva prevista dall' art. 51 del TU delle imposte sui redditi, c. 2 lett. f) f-bis) ed f-ter) .

In particolare, trattasi di opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani oppure non autosufficienti, oneri di utilità sociale, servizi di educazione e istruzione, frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali, borse di studio, ecc..

**3) CONGEDO DI PATERNITA':** sono prorogati a tutto il 2016 sia il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, della durata massima di due giorni che il congedo obbligatorio riconosciuto ai padri lavoratori subordinati nei confronti di parti, adozioni ed affidamenti.

Il secondo congedo viene altresì elevato da 1 a 2 giorni complessivi (usufruibili anche in via non continuativa e retribuiti, a carico INPS, al 100% della retribuzione).

**4) VOUCHER PER SERVIZI DI BABY-SITTING :** è, altresì, prorogata a tutto il 2016 la possibilità delle madri (lavoratrici subordinate oppure iscritte alla gestione separata ad esclusione delle lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni) di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, dei voucher per l' acquisto di servizi di baby-sitting oppure un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo, di importo pari a massimo euro 600 mensili, viene riconosciuto previa domanda telematica all' INPS il quale, nei limiti della copertura finanziaria prevista (20 milioni di euro per il 2016), provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse al beneficio.



**5)** è prevista, a determinate e ben specifiche condizioni (impiego per almeno 120 gg. per due periodi d' imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell' arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto), la deducibilità ai fini IRAP del 70% del costo dei dipendenti stagionali;

**6)** vengono rifinanziati per il 2016 l' indennità di disoccupazione per i Collaboratori (DIS-COLL), gli ammortizzatori in deroga ed, entro determinati limiti, i contratti di solidarietà difensivi di tipo b (aziende non soggette alla CIGS).

In particolare, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno;

**7)** nei confronti dei conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, viene introdotto, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, un esonero nella misura dell'80% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

**8)** vengono modificate le normative relative al regime semplificato dei lavoratori autonomi c.d. "forfettizzati" e viene confermata al 27% l' aliquota dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata relativa.

Per le altre categorie di collaboratori l' aliquota viene fissata al 31,72% con la riduzione al 24,72% per i lavoratori pensionati oppure iscritti ad altra forma pensionistica;

**9)** entro il 01.03.2016 il Ministero del Lavoro è chiamato emanare apposito Decreto per agevolare il ricorso al part-time nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno ed indeterminato che maturano entro il 31.12.2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;

**10)** dall' 01.01.2016 viene innalzato il limite di utilizzo del denaro contante da euro 999,99 ad euro 2.999,99.



# Importanti novità in materia di lavoro

## Registro infortuni

**A** seguito dell'abolizione dell'obbligo della tenuta del registro infortuni (e dell'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie) introdotta dall'articolo 21, c. 4 del D. Lgs. 151/2015 a decorrere **23 dicembre 2015**, l'INAIL è intervenuta fornendo le prime istruzioni operative.

Infatti, l'INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato il "cruscotto infortuni" nel quale sarà possibile consultare **gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015**.

**Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente dovranno essere registrati nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.**

Riservandoci di fornire ulteriori chiarimenti in merito al funzionamento dello stesso, si ritiene opportuno ricordare che **nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera e che i datori di lavoro dovranno conservare i registri infortuni in loro possesso nei quattro anni successivi l'ultima registrazione ovvero, in assenza di infortuni, la data di vidimazione.**



# Importanti novità in materia di lavoro

## Agevolazione inail - modello OT24

**A** nalogamente al passato l'INAIL continua a premiare i datori di lavoro che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

### 1. Entità:

riduzione del tasso di premio nelle seguenti misure:

Lavoratori anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

### 2. Condizioni:

a) devono essere trascorsi due anni dall'inizio dell'assicurazione INAIL

b) essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015, e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, è richiesta:

1) l'applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;

2) l'inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro;

3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

c) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni di sicurezza.

Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l'essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione).

**3. Domanda:** deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INAIL **entro il 29 febbraio 2016**.

All'istanza, pena inammissibilità della domanda, dovrà essere allegata la documentazione individuata dall'INAIL come probante l'attuazione dell'intervento dichiarato.

La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente.

Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 dicembre 2015) siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi, così come indicati nel MODULO DI DOMANDA, sia pari almeno a 100.

**4. Perdita della riduzione:** Se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all'annullamento della riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all'applicazione delle vigenti sanzioni.



Con questo numero L'Artigianato Bergamasco prosegue la rubrica sulle locazioni fornita dallo sportello "Servizi e Consulenze".

Come la precedente iniziativa la rubrica sarà distribuita su più uscite del mensile.

Per approfondire la materia potete rivolgervi presso la sede di Bergamo a **Sara Imberti**.



RUBRICA

## LE LOCAZIONI

- **Le regole generali della remissione in bonis**
- **Remissione in bonis e cedolare secca**
- **La locazione e l'irpef**

### LE REGOLE GENERALI DELLA REMISSIONE IN BONIS

Per usufruire della "remissione in bonis" è necessario, innanzitutto, che la violazione "non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza".

Quindi, è possibile attivarsi soltanto in assenza di attività di accertamento avviate da parte dell'Amministrazione finanziaria e conosciute dal contribuente.

Occorre, poi, che il contribuente, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento.

La comunicazione o l'adempimento "mancanti" vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello Unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento.

Per finire, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all'adempimento tardivo, occorre versare la sanzione di 258 euro con F24 (codice tributo 8114), senza possibilità di compensare con crediti eventualmente disponibili.

### REMISSIONE IN BONIS E CEDOLARE SECCA

La tardiva presentazione del modello RLI per la scelta della cedolare secca può rientrare, in determinati casi, nel campo di applicazione della remissione in bonis.

Occorre, però, che il tardivo assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello non sia configurabile come un "mero ripensamento".

Facciamo, di seguito, un esempio, ricordando che:

\* l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata sin dall'inizio, oppure in un'annualità successiva, entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro (ossia, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente)

\* l'esercizio dell'opzione (con il modello RLI) oltre questo termine determina l'impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per quell'annualità e produce effetti soltanto in quelle successive.

#### Esempio

Contratto di locazione quadriennale, con efficacia dal 1° gennaio 2015 (anno n) al 31 dicembre 2018 (anno n + 3), stipulato il 1° gennaio 2015 e registrato, nei termini, il 15 gennaio 2015, senza esercitare l'opzione per la cedolare secca. L'imposta di registro è stata pagata per tutte e quattro le annualità.

Ipotesi 1: presentazione in data 15 febbraio 2015 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca

In tale situazione l'opzione non produce effetto per il 2015 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il termine di prima registrazione, ossia 31 gennaio 2015), ma solo a partire dal 2016 (anno n + 1), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell'imposta di registro versata.

Ipotesi 2: presentazione in data 15 febbraio 2016 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca

In questo caso l'opzione non produce effetto per il 2016 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il 31 gennaio 2016), ma solo a partire dal 2017 (anno n + 2), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell'imposta di registro versata.

Le situazioni indicate nelle due ipotesi non sono sanabili con la remissione in bonis, al fine di ottenere la decorrenza del regime della cedolare secca, rispettivamente, già dal 2015 (ipotesi 1) e dal 2016 (ipotesi 2).

Non può essere ammesso a fruire della "sanatoria", infatti, chi ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche se in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca. Il pagamento dell'imposta di registro è indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non

presuppone il versamento del tributo.

Allo stesso modo, non è possibile beneficiare della remissione in bonis per l'anno in corso, nei casi in cui il contribuente che paghi annualmente l'imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone. La remissione in bonis può produrre, invece, effetti qualora si verificano situazioni come questa:

\* contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, stipulato il 1° gennaio 2015, registrato nei termini il 15 gennaio 2015, senza optare per la cedolare secca, con il versamento dell'imposta di registro dovuta per la sola prima annualità.

\* successivo modello RLI presentato il 15 febbraio 2016, per scegliere la cedolare.

In tal caso, l'opzione non produrrebbe effetti per il 2016 (anno per il quale doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2016), ma solo per il 2017.

In questa ipotesi è però possibile avvalersi della remissione in bonis e ottenere la decorrenza dal 2016 (evitando la sanzione per omesso/tardivo versamento dell'imposta di registro), considerando che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni necessarie per accedere al regime, l'imposta di registro annuale non è stata pagata.

La remissione in bonis deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario (nell'esempio, 30 settembre 2016).

Per il suo perfezionamento occorre versare 258 euro, con il modello F24, utilizzando il codice tributo "8114".

### LA LOCAZIONE E L'IRPEF

I canoni di locazione rappresentano un reddito tassabile per il locatore e, a determinate condizioni, un onere detraibile per l'inquilino.

#### Locatore fra Irpef e cedolare secca

Per l'immobile concesso in locazione il locatore ha la possibilità di scegliere di non far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi (sul cui totale andrà calcolata l'Irpef), optando per il regime fiscale della "cedolare secca".

Se questa scelta non è stata fatta, il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due seguenti importi:

\* rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata)

\* canone annuo, ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).

Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa, ed è locato a "canone concordato", in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un'ulteriore riduzione del 30% del canone.

I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per morosità dell'inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In questo caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

#### Le detrazioni per l'inquilino

Le detrazioni legate ai canoni d'affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

#### NEL PROSSIMO NUMERO:

- \* Detrazione d'imposta per gli inquilini a basso reddito
- \* Detrazione per i giovani che vivono in affitto
- \* Detrazione per i contratti di locazione a canone conv.
- \* Detrazione per trasferimento per motivi di lavoro
- \* Detrazioni fiscali irpef per il conduttore di alloggi sociali
- \* Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede